

Comune di VENEZIA

Città Metropolitana di VENEZIA

## PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

*Art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.*

*Art. 13 L.R. n. 4/2016 e D.G.R.V. n. 1020/2016*

### **ALLEGATO B**

#### **COPIA AUTORIZZAZIONI IN ESSERE:**

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*

*Autorizzazione allo scarico delle acque;*

*Iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti*

#### **Ditta SUPERBETON S.p.A.**

*Sede Legale: Via IV Novembre, 18 – Susegana (TV)*

*Sede impianto: Via Triestina, 163 – Tessera – Venezia*

Tessera, ottobre 2017



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Prot. n. 584/19/14

Determinazione N. 1817/2014

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 281 COMMA 1 LETT. A) E ART. 269 COMMA 8. DITTA SUPERBETON S.P.A. COMUNE DI VENEZIA VIA TRIESTINA 163 TESSERA. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 27342 DEL 21.03.2013.**

Il dirigente

Visto che:

con prot. n. 16953 del 06.07.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta Italfasfalti S.r.l., con sede legale in Venezia - Via Triestina n. 163, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione e vendita di conglomerati bituminosi e calcestruzzo, all'indirizzo citato in oggetto;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica, richiesta con nota del 16.03.1999 ed acquisita agli atti con prot. n. 47374 del 12.10.1999, dalla quale risulta che la ditta Superbeton S.p.A. è subentrata nella gestione dell'attività e che l'impianto è stato oggetto di ampliamento comportando una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88 mediante l'installazione di una nuova linea di produzione di calcestruzzo (camino n. 4);

il suddetto ampliamento aveva carattere temporaneo in quanto la ditta aveva ottenuto dal Comune di Venezia autorizzazione in sanatoria n. 2000/18508 per il mantenimento della nuova linea di produzione di calcestruzzo fino al 30 giugno 2002;

con prot. n. 35496 del 22.06.2001 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - artt. 12 e 15, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto a servizio della linea di produzione del conglomerato bituminoso. Si autorizzava inoltre la modifica sostanziale dell'impianto, consistente nell'installazione di una nuova linea di produzione di calcestruzzo, il cui esercizio doveva cessare entro il 30.06.2002. La prosecuzione delle emissioni oltre tale data era vincolata alla proroga dei termini di cui all'autorizzazione edilizia del Comune di Venezia prot. 2000/18508;

con note acquisite agli atti con prot. n. 38138/01 e 40102/01 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto n. 35496 del 22.06.2001;

con prot. n. 835 del 08.01.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione nota della ditta con allegata copia della proroga di concessione edilizia fino al 30.12.2002;

con prot. n. 22637 del 31.03.2004 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della ditta con la quale comunica di aver chiesto, in data 14.02.2003, al Comune di Venezia un'ulteriore proroga della autorizzazione edilizia rilasciata in sanatoria n.18508/2000, di aver presentato in data 18.04.2003 D.I.A. per opere di manutenzione

straordinaria dell'impianto e inoltre comunicava che tale dichiarazione veniva approvata con il tacito consenso da parte dell'Amministrazione comunale;

con prot. n. 40034 del 11.06.2004 la ditta ha inviato copia della D.I.A. trasmessa al Comune di Venezia, dalla quale emerge che le opere di manutenzione straordinaria sono relative alla parte di impianto soggetta all'autorizzazione edilizia n.18508/2000;

con prot. n. 42280 del 23.06.2004 questa Amministrazione ha richiesto al Comune di Venezia copia delle eventuali ulteriori proroghe dell'autorizzazione edilizia n.18508/2000 concesse a partire dal 01.01.2003 e di definire la situazione edilizia relativa alla parte di impianto oggetto dell'autorizzazione edilizia n.18508/2000;

con prot. n. 817 del 07.01.2005 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della ditta con la quale comunica l'installazione di un nuovo impianto di miscelazione (torre di miscelazione) che andrà a sostituire quello esistente senza modificare la quantità e qualità delle emissioni già autorizzate;

con prot. n. 6543 del 27.01.2006 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della ditta Superbeton S.p.A., con sede legale in Ponte della Priula (TV) – Via IV Novembre n. 18, con la quale richiede il rilascio di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione calcestruzzo a fronte della richiesta datata 03.12.2004 di condono edilizio per il mantenimento in funzione del mescolatore di calcestruzzo;

con prot. n. 13847 del 16.02.2006 è stato richiesto al Comune di Venezia un nuovo parere ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88 a fronte della domanda di condono edilizio del 03.12.2004;

con prot. n. 38684 del 25.05.2006 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota del Comune di Venezia il quale comunica che il condono è in iter e non è ancora stato rilasciato ed il parere è sospensivo;

nella seduta C.T.P.A. del 19.06.2006, visto l'ultimo parere sospensivo del Comune di Venezia, è stato richiesto di rinviare la discussione alla Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/90;

in data 07.07.2006 si è riunita la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/90 come richiesto nella seduta della C.T.P.A. del 19.06.2006 durante la quale il Comune di Venezia ha dichiarato di ritenere legittima l'esistenza e il funzionamento della linea afferente al camino n. 4 in forza del condono edilizio presentato;

nella seduta del 17.07.2006 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

con prot. n. 80855 del 22.10.2007 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta SUPERBETON S.p.A., con sede legale in Susegana - Via IV Novembre 18, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 281 comma 1 lett. a) e art. 269 comma 8, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 nonché alla modifica sostanziale dell'impianto di produzione calcestruzzo e conglomerato bituminoso all'indirizzo citato in oggetto;

con nota del 27.01.2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 9777 dell'1.02.2012, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 12 ha richiesto la verifica di fattibilità tecnica di interventi di convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dal caricamento del bitume nei serbatoi di carico dei camion;

dal verbale del sopralluogo effettuato presso la ditta in data 09.05.2012 da personale di questa Amministrazione, si desume la fattibilità tecnica di un parziale confinamento della zona di carico camion con conglomerato bituminoso al fine di ridurre le emissioni di tipo diffuso;

con prot. n. 43992 del 17.05.2012 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per la modifica della citata autorizzazione n. 80855/07;

a seguito di richiesta da parte di questa Amministrazione con comunicazione prot. n. 81152 del 12.09.2012, la ditta, con nota del 12.10.2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 93223 del 18.10.2012, ha presentato un progetto per la riduzione delle emissioni diffuse provenienti dalla zona di carico dei camion con conglomerato bituminoso mediante parziale confinamento dell'area e convogliamento delle emissioni aspirate all'esistente camino n. 1;

dall'attività istruttoria svolta è emerso che l'intervento proposto si configurava quale modifica non sostanziale di impianto visto che le emissioni diffuse esistenti venivano aspirate e convogliate a camino, pertanto l'emissione totale,

intesa come somma di emissioni convogliate e diffuse, non aumentava e non subiva nemmeno alcuna modificazione qualitativa;

con prot. n. 27342 del 21.03.2013 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, che modificava e sostituiva il citato provvedimento n. 80855 del 22.10.2007, con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 281 comma 1 lett. a) e art. 269 comma 8, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 nonché alla modifica sostanziale dell'impianto di produzione calcestruzzo e conglomerato bituminoso all'indirizzo citato in oggetto;

ai sensi dell'art. 4 - lett. k) della citata autorizzazione, la ditta in oggetto avrebbe dovuto, entro 90 giorni dal ritiro del provvedimento, presentare un progetto per l'abbattimento ed il convogliamento a camini di opportune dimensioni delle emissioni provenienti dagli sfiati dei serbatoi riscaldati del bitume;

con prot. n. 27838 del 04.04.2014 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della Ditta SUPERBETON S.p.A. di modifica non sostanziale dell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.L. 152/06, per trasformare gli sfiati dei serbatoi riscaldati del bitume in camini a norma dotati di sistema di abbattimento a carboni attivi;

a seguito di quanto comunicato, si è ritenuto di dover modificare il citato provvedimento n. 27342/13 in quanto le modifiche previste comportano una modifica della convogliabilità tecnica dell'impianto;

con prot. n. 50196 del 18.06.2014 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di modifica della citata autorizzazione;

la ditta in oggetto non ha presentato a questa Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

le emissioni provenienti dal camino n. 2, afferente alla caldaia a metano di riscaldamento dell'olio diatermico della potenzialità di 0,35 MW, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd);

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

il termine della conclusione del procedimento pari a n 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 15/10/2014, risulta rispettato

#### DETERMINA

- 1 - Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 27342 del 21.03.2013 viene sostituito dal presente.

- 2 - La ditta **SUPERBETON S.p.A.**, con sede legale in SUSEGANA - Via IV Novembre 18, è autorizzata, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto. E' inoltre autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - art. 269, comma 8, alla modifica sostanziale dell'impianto citato in oggetto, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni. L'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - art. 269 comma 8 (camino n. 4), mantiene la propria validità fino ad eventuale pronunciamento di diniego del condono edilizio da parte del Comune competente.  
I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 3, 4, A, C, D ed E. Sono autorizzate inoltre anche le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza.
- 3 - L'autorizzazione rilasciata **ha validità fino al 20.03.2028** ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 4 - Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 - Parte V - All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Essiccazione inerti linea c.b. + Carico silos c.b.	Polveri	960 (*)
		SOx	2.400 (*)
		Ossidi di azoto	4.800 (*)
		SOV	4.800 (*)
3	Carico autobetoniere e silos cemento linea A	Polveri	200
4	Carico betoniere e silos cemento linea B	Polveri	50

(\*) limiti di emissione riferiti al 17% di O<sub>2</sub>

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 3 e 4. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera c), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) dovrà essere effettuata la manutenzione periodica dei filtri di abbattimento ai camini n. 1, 3, 4, A, C, D ed E, con sostituzione degli stessi con cadenza idonea. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate in un apposito quaderno di manutenzione sottoscritto da personale responsabile opportunamente incaricato che dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- d) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- e) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti delle autobetoniere dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
- f) lo stabilimento deve essere dotato di una barriera arborea perimetrale;
- g) lo stabilimento dovrà essere dotato di un'area di lavaggio delle autobetoniere o degli autoarticolati con cassone per il trasporto degli inerti opportunamente attrezzata e situata in prossimità dell'uscita;





## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 449 / 2014

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO A NORMA DEL D.LGS. N. 152/06. DITTA SUPERBETON S.P.A. COMUNE DI VENEZIA VIA TRIESTINA, 163. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E PROSECUZIONE DEL RELATIVO SCARICO. RINNOVO.**

Il dirigente

Visto che:

con provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 20632/10 del 12.04.2010, con il quale la Ditta Superbeton S.p.A. con sede legale a Susegana (TV) in Via IV Novembre, 18 – Ponte della Priula e impianto in comune di Venezia - Via Triestina, 163 - meglio individuato al Fg. 18, mapp. 509 del catasto terreni del Comune stesso, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzale dell'impianto per la produzione calcestruzzo e conglomerati bituminosi di cui è titolare, nonché alla prosecuzione del relativo scarico nel collettore "Cattal";

con nota pervenuta in data 07.03.2013, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 24358/13 del 14.03.2013, la Ditta ha presentato la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dell'impianto di trattamento per le acque di prima pioggia;

con nota pervenuta in data 03.02.2014, acquisita agli atti con prot. n. 9154/14 del 05.02.2014, la Ditta in oggetto ha trasmesso a questa Amministrazione il rapporto di prova n. 4818 S 2013, redatto dal laboratorio di analisi A.S.A. – Analisi Chimiche di Villorba (TV), relativo alle acque di scarico dell'impianto di trattamento prelevate in data 28.11.2013, dal quale si evince il rispetto dei valori limite dei parametri analizzati previsti dalla normativa vigente;

il D.M. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

secondo l'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999: *"Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico"*;

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - al Presidente della Provincia compete la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206 "(...) Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla normativa vigente statale e regionale";

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita testualmente: "*Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*" mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: "*Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*";

il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha apportato ulteriori misure correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*;

l'articolo 121 del citato decreto legislativo dispone che le Regioni adottino e approvino il piano di tutela delle acque secondo i contenuti dello stesso articolo e nella parte B dell'allegato 4 alla parte terza del decreto stesso;

con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 è stato approvato il piano di tutela delle acque;

sussistono i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in oggetto, a condizione che siano rispettati i limiti di accettabilità previsti nella tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30 luglio 1999;

il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui si tratta non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.);

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

#### DETERMINA

- I - La Ditta Superbeton S.p.A., con sede legale a Susegana (TV) in Via IV Novembre, 18 – Ponte della Priula e impianto situato in Via Triestina, 163 in comune di Venezia (VE) - meglio individuato al Fig. 18, mapp. 509 del catasto terreni del Comune stesso è autorizzata – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio

dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dell'impianto per la produzione calcestruzzo e conglomerati bituminosi di cui è titolare.

- 2 - L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce anche autorizzazione al proseguimento dello scarico nel canale "Cattal" a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 3 - La presente autorizzazione decorre dal 10.04.2014 e ha validità sino al 09.04.2018.
- 4 - Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- 5 - La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le sabbie, per i filtri a carboni attivi esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione; dovrà essere annotato inoltre; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.
- 6 - Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 365 giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico, prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.  
  
Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.  
  
I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
- 7 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del titolare della Ditta almeno trecentosessantacinque giorni prima della scadenza.  
  
Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui al punto 6; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- 8 - A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- 9 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- 10 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente.
- 11 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 12 - Il termine della conclusione del procedimento pari a n 398 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 09/04/2014, risulta rispettato.

- 13 - La presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio, al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- 14 - Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione della stessa da parte della Ditta interessata.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

La presente copia composta di n. \_\_\_\_\_  
pagine è conforme all'originale informatico,  
sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs  
82/2000. 27 FEB 2014  
Venezia, il \_\_\_\_\_

Il funzionario tecnico

ING. FRANCESCO CIOSI



PROVINCIA DI VENEZIA  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA  
27 FEB 2014  
CONFERMATO





# QUADERNO DI MANUTENZIONE

## Impianto di Depurazione di IV Categoria

(Legge regionale n. 33/85 modificata dalla L.r. n. 15/95 - art. 49)



# QUADERNO DI MANUTENZIONE

Impianto di depurazione di II<sup>a</sup> Categoria

da (data) \_\_\_\_\_

a (data) \_\_\_\_\_

## AUTORIZZAZIONE

N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

### TITOLARE

NOME O RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE \_\_\_\_\_

SEDE IMPIANTO \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

### GESTORE

NOME O RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_





# PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: Sofia Memoli Tel. 041-2501203  
Istruttore: Claudia Brancati Tel. 041 2501236

Venezia, 24 GIU. 2013  
Prot. n° 57134-13  
Classificazione: XII-1

**Oggetto:** Dati di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti  
Ditta: SUPERBETON S.p.A. (C.F. 01848280267)  
Sede Legale: Via IV Novembre 18 31058 SUSEGANA TV  
Sede Impianto: Via Triestina 163 - Tessera - 30173 VENEZIA VE  
Comunicazione per attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006

TRASMESSA ALLA DITTA A MEZZO RACC. A/R  
AGLI ENTI ED ALL'ASSICURAZIONE A MEZZO PEC

  
SUPERBETON S.p.A.  
Via IV Novembre 18  
31058 SUSEGANA (TV)

e p.c.

ARPAV  
Dipartimento Provinciale di Venezia  
Via LISSA  
30174 VENEZIA (VE)  
[dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)

Comune di Venezia  
al Signor Sindaco  
30124 VENEZIA (VE)  
[protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE SASA -  
GRUPPO UNIPOL  
direzione generale  
Via Senigallia 18/2  
20161 MILANO (MI)  
[milano.assicurazioni@pec.gruppfondariasai.it](mailto:milano.assicurazioni@pec.gruppfondariasai.it)

Agenzia Lanzillotta  
Milano Assicurazioni SPA Divisione SASA -  
gruppo UNIPOL  
Via Galileo Galilei 2  
31057 SILEA (TV)  
[officinaassicurativa@legalmail.it](mailto:officinaassicurativa@legalmail.it)

Vista la comunicazione per il Rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 05/02/1998, da svolgersi presso l'impianto sito in Via Triestina 163 - Tessera - 30173 VENEZIA VE meglio identificato al foglio 18 mapp. 643 del censuario del Comune di Venezia, presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 07/09/2012 con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 81104 del 11/09/2012 dalla ditta SUPERBETON S.p.A. - Via IV Novembre 18, SUSEGANA;

Vista la nota prot. n. 103487 del 22.11.2012 con la quale si comunicava alla ditta l'incompletezza della documentazione presentata in quanto risultavano assenti la polizza di Responsabilità Civile Inquinamento e le garanzie finanziarie necessarie per il prosieguo dell'attività;

Vista la nota acquisita al prot. n. 17755 del 25.02.2013 con la quale la ditta ha trasmesso le garanzie finanziarie e la polizza RCI in risposta alla nota prot. n. 103487 del 22.11.2012;

Vista la nota di richiesta di regolare presentazione delle garanzie finanziarie prestate di cui al prot. n. 35340 del 15.04.2013, con la quale si comunicava alla ditta l'impossibilità di accettare le garanzie finanziarie trasmesse con nota acquisita al prot. n. 17755 del 25.02.2013 per alcune difformità riscontrate, rispetto a quanto richiesto;

Vista la nota acquisita al prot. n. 46121 del 21.05.2013 con la quale la ditta ha trasmesso le garanzie finanziarie e la polizza RCI in sostituzione a quanto presentato con nota acquisita al prot. n. 17755 del 25.02.2013 ed in risposta alla nota prot. n. 35340 del 15.04.2013;

Vista la DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata con la DGRV n. 346 del 19.03.2013, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Vista l'attestazione di regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia per le attività di gestione di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, DGRV 2229/2011 e s.m.i. e DGP 2008/00068;

Preso atto dell'avvenuta iscrizione per la ditta in oggetto al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti, ai sensi del comma 3, art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n. 445/2000 e s.m.i.

#### SI ATTESTA

che l'iscrizione al n. 373 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti della ditta SUPERBETON S.p.A. (C.F.01848280267) avente sede legale in Via IV Novembre 18 31058 SUSEGANA TV è rinnovata relativamente all'impianto sito in Via Triestina 163 - Tesserà - 30173 VENEZIA VE, dal 16/01/2013 al 06/09/2017.

La ditta può svolgere tale attività presso l'impianto in oggetto nel rispetto:

1. delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materie ambientale;
2. delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.
3. di quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e secondo le modalità di seguito indicate:


D.M. 05/02/98 e s.m.i (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Paragrafo DM 05/02/1998 e s.m.i Allegato 1 Suballegato I	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	R5,R13	170302		960	3490
13.01	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	R5,R13	100102 100117		50	2500
<b>TOTALE QUANTITÀ ISTANTANEA MASSIMA DI STOCCAGGIO (t)</b>					<b>1010</b>	
<b>TOTALE QUANTITÀ ANNUA TRATTATA (t/a)</b>						<b>5990</b>

Impianto: Via Triestina 163 - Tesserà - 30173 VENEZIA VE; Foglio 18 mapp. 643 del censuario del Comune di VENEZIA.

#### PRESCRIZIONI:

- La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento versato annualmente entro 30 giorni dal rinnovo;
- Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Organi di Controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto;
- La comunicazione di rinnovo per l'attività di recupero di rifiuti dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza dell'iscrizione sopra indicata;
- L'iscrizione al Registro provinciale per l'attività di recupero dei rifiuti non esonera la ditta dall'ottenimento di ulteriori provvedimenti di competenza di altri Enti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività;
- In attesa di formale comunicazione da parte del Comune di Venezia degli esiti finali dei condoni edilizi di cui alle istanze n. 60911/0/M del 10/12/2004 (Prot.Gen. 486337), n. 62071/0/M del 10/12/2004 (Prot.Gen. 486358) e n. 62145/0/M del 10/12/2004 (Prot.Gen. 486348), questa Amministrazione si riserva la facoltà di avviare anche nel seguito i procedimenti di propria competenza, ivi compreso il divieto di prosecuzione dell'attività;
- Ai sensi dell'art. 40, comma 3 del DPR n. 445/2000 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si allega alla presente il modulo di accettazione delle garanzie finanziarie prot. n. 54053 del 14.06.2013 e gli esemplari del contraente e del fideiussore del relativo contratto di polizza fideiussoria, timbrati e firmati dal beneficiario.



**Il Funzionario Tecnico**  
- Dott.ssa Sofia MEMOLI -

All per la Ditta: modulo di accettazione delle garanzie finanziarie ed esemplari del contratto di competenza del contraente e del fideiussore.

*Il presente attestato è trasmesso al Comune ed all'ARPAV ai fini dell'acquisizione d'ufficio.*



# PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

ACCETTAZIONE POLIZZA

MOD\_RIF06\_A01 rev1

Pag. 1 di 1

Venezia, 14/06/2013  
Prot. n. 54053  
Classificazione: XII-1

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE A  
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI  
AI SENSI DEL DLGS. 152/2006, DGRV 2229/11 e s.m.i. e DGP 2008/00068**

DITTA: SUPERBETON SPA

C.F.: 01848280267

UNITA' LOCALE: via Triestina n. 163 Tessera VE

Comunicazione del 11/09/2012 Prot. n. 81104 Iscrizione R.P. n. 373  
Rinnovo

Fideiussione n. D8011195501 del 11/02/2013

La presente copia composta di n. 1  
pagine è conforme all'originale informatico,  
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR  
445/2000. 12 4 GIU. 2013  
Venezia, il

Il coordinatore tecnico

Assicurazione: Milano Assicurazioni SPA Divisione SASA – gruppo UNIPOL - Agenzia Lanzillotta  
di Silea (TV)

*Clara Lanzillotta*

Accettata in Mestre, 14/06/2013

Il Dirigente  
- F.TO dott. M. Gattolin -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 14/06/2013 ai sensi dell' art.  
20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 MESTRE - Telefono 0412501511 - Fax 0412501212  
<http://politicheambientali.provincia.venezias.it/> - e-mail: [politicheambientali@provincia.venezias.it](mailto:politicheambientali@provincia.venezias.it)

Codice Fiscale 80008840276